

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2248

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Benefici economici e normativi in favore di talune categorie di ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

Presentata il 13 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti disposizioni sugli stipendi non prevedono che, agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio, sia computato il periodo di navigazione mercantile effettuato dagli ufficiali a nomina diretta (guardiamarina) del Corpo delle capitanerie di porto (in servizio permanente effettivo - ruolo normale) reclutati attraverso pubblico concorso per il quale è richiesto il possesso del titolo di capitano di lungo corso o di macchina, per il conseguimento del quale detta navigazione è indispensabile.

La stessa normativa riconosce, agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio, ad altri ufficiali reclutati attraverso lo stesso tipo di concorso:

il periodo universitario del relativo corso di laurea (nel caso di nomina diretta a sottotenente di vascello dei corpi delle

capitanerie di porto, di commissariato e medici);

l'intero servizio di leva o di complemento (nel caso di nomina diretta a guardiamarina del Corpo delle capitanerie di porto di quei diplomati nautici che siano stati nominati sottotenenti di vascello di complemento, che abbiano prestato almeno due anni di servizio nella Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile).

Orbene, l'ordinamento della Marina militare prevede il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178) attraverso pubblico concorso tra:

a) i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che siano sottotenenti di vascello di complemento o paten-

tati capitani di lungo corso o di macchina;

b) i laureati di diverse facoltà.

I diplomati vincitori del concorso sono nominati guardiamarina (CP) e dopo un anno di servizio sono promossi al grado superiore.

I laureati vincitori del concorso partono con un grado in più: vengono nominati sottotenenti di vascello (CP) (articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 946).

Tutti seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi.

Diplomati e laureati vengono immessi nello stesso ruolo organico (ruolo normale) con lo stesso sviluppo di carriera.

Per gli ufficiali reclutati in possesso di laurea, o diploma, purché provenienti dal complemento, vengono computati, ai fini della determinazione dello stipendio (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), ed ai fini pensionistici, rispettivamente:

l'intero corso legale di studi universitari (minimo quattro anni);

l'intero servizio già prestato nel « complemento » (almeno due anni).

Viceversa, agli ufficiali reclutati in possesso di diploma nautico e patente di capitano di lungo corso o di macchina:

non viene riconosciuto utile, ai fini della determinazione dello stipendio, il periodo d'imbarco (almeno quattro anni) effettuato su navi mercantili necessario per acquisire tale patente, titolo di ammissione al concorso al pari della laurea o del servizio di complemento;

viene riconosciuto utile in misura minima (appena la metà) il predetto periodo d'imbarco ai soli fini pensionistici.

Sorge quindi una sperequazione di trattamento, non giustificabile, a solo danno degli ufficiali provenienti dai pa-

tentati capitani di lungo corso o di macchina.

Appare, pertanto, legittima la richiesta degli ufficiali di porto (a nomina diretta in servizio permanente effettivo - ruolo normale) reclutati dalla Marina militare in possesso di diploma e di titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, affinché, per motivi di equità, venga presa in considerazione la loro posizione al fine di creare ed introdurre nella normativa vigente un opportuno correttivo in ordine al riconoscimento, sia ai fini economici sia ai fini pensionistici, dei quattro anni di navigazione effettuata su navi mercantili.

Ciò fatto, si eliminerebbe anche un'assurda sperequazione fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo, a nomina diretta (addirittura fra gli stessi diplomati dello stesso Corpo (capitanerie di porto) e ruolo, ma con provenienze diverse.

La richiesta trova fondamento nelle seguenti considerazioni principali:

a) i titoli: laurea, grado di sottotenente di vascello di complemento, patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, sono richiesti dal legislatore per l'accesso - attraverso concorso - ai ruoli della Marina militare;

b) per acquisire la laurea è necessario, com'è noto, compiere, dopo il diploma, almeno quattro anni di studio universitario;

c) per acquisire il titolo di sottotenente di vascello di complemento occorre, oltre il diploma, aver prestato servizio nella Marina militare;

d) per acquisire la patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina è necessario compiere, dopo il diploma, almeno quattro anni di navigazione su navi mercantili (o su navi militari e mercantili) e sostenere due appositi e complessi esami rispettivamente dopo due e quattro anni di effettiva navigazione;

e) laureati e diplomati sostengono le stesse prove di concorso e gli stessi esami e periodi di comando per l'avanzamento;

f) laureati e diplomati sono inquadrati, pur con la differenza di un grado iniziale, già troppo penalizzante, nello stesso ruolo organico con lo stesso profilo e sviluppo di carriera;

g) il provvedimento auspicato interessa oltre il 23 per cento degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capi-

tanerie di porto, pari a circa 120 ufficiali, e l'onere del correttivo alla sperequazione è valutabile in poche decine di milioni annui a carico dello Stato.

Colleghi, sottopongo quindi alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto nominati in seguito a concorso pubblico per il quale è richiesto il titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina sono computati, agli stessi effetti dell'articolo 9 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dal primo comma del presente articolo, gli anni di navigazione effettuati su navi mercantili necessari per conseguire il predetto titolo ».

ART. 2.

1. Agli ufficiali di cui all'articolo 1 è riconosciuto utile ai fini pensionistici il periodo di imbarco su navi mercantili, necessario per il conseguimento del titolo di capitano di lungo corso ai sensi dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.